

Sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità: ecco come leggere i nuovi giustificativi

Gentili signore, egregi signori,

La presente lettera ha l'obiettivo di informarvi in merito ad alcune novità concernenti il giustificativo di remunerazione che sono connesse con l'entrata in vigore della nuova legge sull'energia (LEne) il 1° gennaio 2018. D'ora in poi il responsabile dell'incentivazione delle energie rinnovabili a livello nazionale è l'azienda Pronovo SA. Pronovo SA assume i compiti prescritti per legge dell'organo di esecuzione nazionale. È una società affiliata a Swissgrid SA ed è soggetta alla supervisione dell'Ufficio federale dell'energia UFE.

Le informazioni contenute in questo scritto sono indipendenti da un'eventuale procedura di opposizione in corso.

L'impianto finora è stato remunerato tramite la remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC)?

La tariffa di remunerazione dell'impianto rimane invariata. Per i volumi di produzione a partire dal 2018 la remunerazione verrà suddivisa nei due componenti **prezzo di mercato di riferimento e premio per l'immissione di elettricità**. Questo sistema di incentivazione viene denominato «**immissione al prezzo di mercato di riferimento**».

Il prezzo di mercato di riferimento corrisponde alla media dei prezzi della borsa dell'energia elettrica per il fotovoltaico rispettivamente delle altre tecnologie rinnovabili. I due prezzi di mercato di riferimento sono calcolati trimestralmente dall'UFE e pubblicati sul sito:
www.bfe.admin.ch > Promozione > Rimunerazione per l'immissione > Prezzo di mercato.

Il premio per l'immissione di elettricità si ottiene dalla differenza della tariffa di remunerazione e del prezzo di mercato di riferimento trimestrale tenendo conto dell'imposta sul valore aggiunto. In tal modo l'ammontare del premio per l'immissione di elettricità varia ogni trimestre.

Per i volumi di energia a partire dal 2018 l'imposta sul valore aggiunto viene riscossa solo sul prezzo di mercato di riferimento. Per quanto riguarda il pagamento del prezzo di mercato di riferimento si tratta di un compenso da una prestazione imponibile (fornitura di elettricità) ai sensi dell'art. 18 cpv. 1 LIVA. Nel caso del premio per l'immissione di elettricità si tratta, in mancanza di prestazione, di un non-compenso ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 lett. g LIVA (pagamento compensativo dei costi).

Secondo le informazioni a nostra disposizione, il gestore dell'impianto in questione è soggetto all'obbligo di versamento dell'imposta sul valore aggiunto. Vi preghiamo di comunicarci immediatamente un'eventuale cambiamento dell'obbligo di versamento dell'imposta sul valore aggiunto.

Esempio di giustificativo «Immissione al prezzo di mercato di riferimento»

Sulla base di un esempio fittizio vi mostriamo la struttura del nuovo giustificativo di remunerazione. A tale scopo utilizziamo come base le seguenti supposizioni:

- Tecnologia: fotovoltaico
- Tariffa di remunerazione secondo decisione: 15.7 ct./kWh incl. IVA
- Prezzo di mercato di riferimento per il fotovoltaico trimestre 2018/1: 6.175 ct./kWh escl. IVA

Dettagli del calcolo della fattura 99000001 del 15.06.2018						
00099997 Signora e Signor Muster - Musterdorf				2		
Pos.	Articolo	Quantità	Tariffa	Importo	IVA %	Rif.annullazione
1	01.01.2018-31.01.2018					
11	Premio per l'immissione di elettricità fotovoltaico	1.000,1 kWh	9.05 ct./kWh	3	CHF -90.51	0.00
12	Prezzo di mercato di riferimento fotovoltaico	1.000,1 kWh	6.175 ct./kWh	4	CHF -61.76	7.70

- 1 Periodo di produzione
- 2 Tariffa: nuova colonna con le tariffe nette delle singole posizioni
- 3 La tariffa del premio per l'immissione di elettricità è calcolata in base alla tariffa di remunerazione secondo la decisione dell'impianto, diminuito del prezzo di mercato di riferimento lordo. Nel nostro esempio fittizio il calcolo avviene come segue:

$$15.7 \text{ ct./kWh} - (6.175 \text{ ct./kWh} * 1.077) =$$

$$15.7 \text{ ct./kWh} - (6.65 \text{ ct./kWh}) = 9.05 \text{ ct./kWh}$$
- 4 Prezzo di mercato di riferimento netto del rispettivo periodo di produzione

La somma del punto 3, del punto 4 e dell'IVA del punto 4 dà la tariffa di remunerazione dell'impianto.

Vi preghiamo di osservare che in rari casi singole posizioni danno come risultato un importo pari a CHF 0. Le posizioni con importi pari a CHF 0 non vengono indicate nel giustificativo di remunerazione.

Rimunerazioni successive per periodi di produzione precedenti al 2018

La tariffa di remunerazione per eventuali remunerazioni successive di volumi di produzione precedenti al 2018 è ancora soggetta del tutto all'IVA e continua a essere riportata sui giustificativi come posizione separata. Vi informiamo che Pronovo è in fase di chiarificazione con l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e con l'Ufficio federale dell'energia (UFE) concernente la successione fiscale della Fondazione RIC per i periodi d'imposta fino al 31 dicembre 2017.

Per questo motivo, non possiamo tenere conto di alcuna correzione per i periodi di produzione precedenti al 2018 nel conteggio attuale. Una volta completati i chiarimenti riceverete un eventuale conteggio rettificato dall'azienda responsabile. Purtroppo, allo stato attuale, non possiamo prevedere quando saranno disponibili i risultati dei chiarimenti. Vi ringraziamo per la comprensione.

L'impianto passa alla commercializzazione diretta¹?

I gestori di impianti nella commercializzazione diretta portano autonomamente sul mercato l'energia da loro prodotta. Pronovo non remunera quindi il prezzo di mercato di riferimento per questa energia. Di conseguenza non verrà più pagata l'intera tariffa di remunerazione, ma solo il premio per l'immissione di elettricità. Per il vostro onere amministrativo riceverete inoltre un'indennità di gestione il cui ammontare varia in funzione della tecnologia impiegata e che viene stabilito nell'art. 26 dell'Ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn). Ai fini dell'IVA l'indennità di gestione si qualifica come un pagamento compensativo dei costi (non-compenso) e quindi non è soggetto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto.

¹ Gli impianti remunerati secondo la legge attuale con una potenza pari o superiore a 500 kW, ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 105 OPEn devono passare alla commercializzazione diretta al più tardi a partire dal 1° gennaio 2020. Nel rispetto di un periodo di preavviso di tre mesi a fine trimestre, è possibile richiedere il passaggio già in un momento precedente.

